



**COMUNE DI NOVALEDO**

**ALLEGATO D)**

Provincia di Trento

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021**

Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011

# **NOTA INTEGRATIVA**



## **1) PREMessa**

Dall'anno 2018 l'ente ha applicato sia i principi contabili, sia gli schemi di bilancio armonizzati, previsti dal Dlgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contabile, sia sotto per quanto attiene agli aspetti programmatori che gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata, è prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l'unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di Programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

## 2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

la Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e annessi allegati. Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:
  - a. veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
  - b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;
  - c. correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;
  - d. comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggetti;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

#### **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti:

1. pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. equilibrio di parte corrente;
3. equilibrio di parte capitale;

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

Il conseguimento dell'*equilibrio di parte corrente*, è raggiunto con il concorso del fondo pluriennale vincolato di entrata a copertura delle spese imputate ad esercizi futuri.

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

**2.1) Quadro generale riassuntivo**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2019 - 2020 - 2021**

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	456.287,18								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		259.628,76	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	408.328,60	404.300,00	404.300,00	404.300,00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.631.772,57	1.068.011,00	1.038.441,00	1.016.710,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	843.722,13	415.107,00	396.107,00	396.107,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	396.570,91	236.765,00	232.717,00	204.717,00					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.247.664,44	1.340.766,91	27.197,00	27.197,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.150.323,03	1.581.945,67	16.269,00	10.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Spese per incremento di attività finanziarie					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	3.896.286,08	2.395.938,91	1.060.321,00	1.032.321,00	Totale spese finali.....	3.782.095,60	2.649.956,67	1.054.710,00	1.026.710,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	421.131,70	397.500,00	397.500,00	397.500,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale titoli	4.517.417,78	2.993.438,91	1.657.821,00	1.629.821,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	463.128,53	397.500,00	397.500,00	397.500,00
Totale titoli					Totale titoli	4.450.835,13	3.253.067,67	1.657.821,00	1.629.821,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.973.704,96	3.253.067,67	1.657.821,00	1.629.821,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.450.835,13	3.253.067,67	1.657.821,00	1.629.821,00
Fondo di cassa finale presunto	522.869,83								

\* Indicare gli anni di riferimento

**2.2) Equilibri di bilancio**

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) (1)  
2019 - 2020 - 2021**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
		456.287,18		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.055.172,00 0,00	1.033.124,00 0,00	1.005.124,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.068.011,00 0,00 9.531,00	1.038.441,00 0,00 9.531,00	1.016.710,00 0,00 9.531,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	5.611,00 0,00 0,00	5.611,00 0,00 0,00	5.611,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-18.450,00</b>	<b>-10.928,00</b>	<b>-17.197,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	18.450,00 0,00	17.197,00 0,00	17.197,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>6.269,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O=G+H+L+M</b>				

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO				COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P)	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q)	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		259.628,76	0,00	0,00
R)	Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.340.766,91	27.197,00	27.197,00
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		18.450,00	17.197,00	17.197,00
S1)	Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2)	Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U)	Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.581.945,67 0,00	16.269,00 0,00	10.000,00 0,00
V)	Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E)	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				<b>0,00</b>	<b>-6.269,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>				<b>0,00</b>	<b>-6.269,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)				
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>				

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

Equilibrio di parte corrente (O)	0,00	6.269,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>	<b>0,00</b>	<b>6.269,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

### 3) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i criteri di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

#### Trend storico delle entrate

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto 1	2017 Rendiconto 2	2018 Stanziamto 3	2019 Previsioni 4	2020 Previsioni 5	2021 Previsioni 6	
Utilizzo avanzo di amministrazione		167.500,00	0,00	0,00			0,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		31.712,72	47.439,40	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale		51.911,01	171.575,60	259.628,76	0,00	0,00	51,320 %
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		469.114,70	444.900,00	404.300,00	404.300,00	404.300,00	-9,125 %
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		390.567,58	433.877,50	415.107,00	396.107,00	396.107,00	-4,326 %
Titolo 3 - Entrate extratributarie		197.257,12	209.433,00	235.765,00	232.717,00	204.717,00	12,572 %
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		242.307,12	1.242.259,34	1.340.766,91	27.197,00	27.197,00	7,929 %
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 6 - Accensione di prestiti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 7 - Anticipazioni da istituti tesoriere/cassiere			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000 %
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			188.122,50	397.500,00	397.500,00	397.500,00	5,298 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.492,75</b>	<b>3.126.984,84</b>	<b>3.253.067,67</b>	<b>1.657.821,00</b>	<b>1.629.821,00</b>	<b>4,032 %</b>

### **3.1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip.101/E), le partecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi della provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare i criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Tributi.* I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incasso invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;

- *Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi.* Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;

- *Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica.* Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;

- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.* Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto

#### **IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS)**

Con gli articoli dall'1 al 14 del disegno di legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 "Disposizioni per l'assessamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" a partire dal 2015, viene istituita, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, l'imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.): La nuova imposta sostituisce l'IMU e la TASI;

Il presupposto dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo, ferme restando le esclusioni, esenzioni, riduzioni disciplinate dalla legge.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area; il valore dell'area è quello in commercio al 1° gennaio di ogni periodo d'imposta;

Con l'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n.21 "legge di stabilità provinciale 2016" il legislatore interviene nuovamente in materia di IMIS allo scopo, in primo luogo ed in analogia con quanto previsto dal legislatore nazionale, di non assoggettare le abitazioni principali (con esclusione delle categorie catastali A1,A8 E A9) ed in secondo luogo allo scopo di agevolare le imprese in materia fiscale.

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2018 conferma per il 2018 la politica fiscale già definita con le precedenti manovre. I presupposti e le misure della manovra posta in essere già dal 2016 si caratterizza per la significativa diminuzione della pressione fiscale locale con l'introduzione di modifiche alla disciplina dell'IMIS con l'intento di preservare l'attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei cittadini mediante l'azzeramento dell'IMIS sulle abitazioni principali e la riduzione delle aliquote in favore di alcune categorie catastali del settore produttivo. La Provincia riconosce un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni introdotte.

Il quadro di riferimento in vigore nel periodo d'imposta 2018 rimane, allo stato attuale della normativa, invariato e consolidato anche per il 2019 sotto ogni profilo (aliquote, esenzioni, agevolazioni, adempimenti)

Le aliquote

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMMOBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,350 %	348,26	
Abitazione principale, fattispecie assimilate per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,000 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,550 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,550 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,550 %		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,000 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,000 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,790 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,790 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,790 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,000 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,100 %		€ 1.500,00
Arete edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		

#### IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è stata affidata alla Società I.C.A. srl. Il canone annuo ammonta ad € 1.300,00

#### ADDITIONALE ENEL

L'addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica è stata soppressa nel 2012 e la Provincia Autonoma di Trento riconosce un trasferimento compensativo del mancato gettito sul fondo perequativo.

#### Le entrate tributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto 1	2017 Rendiconto 2	2018 Stanziamento 3	2019 Previsioni 4	2020 Previsioni 5	2021 Previsioni 6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	469.114,70	444.900,00	404.300,00	404.300,00	404.300,00	-9,125 %
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	469.114,70	444.900,00	404.300,00	404.300,00	404.300,00	-9,125 %

### **3.2) Entrate per trasferimenti correnti**

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E).

#### **Trasferimento dalla P.A.T.**

Per quanto riguarda la quantificazione del fondo perequativo/solidarietà 2019 e dei collegati trasferimenti di parte corrente (in particolare quelli conseguenti al minor gettito IMIS nelle varie fattispecie) sono stati confermati i dati definitivi relativi all'anno 2018, come da indicazioni della Provincia autonoma di Trento, fatta salva la successiva nuova definizione derivante dal protocollo di Finanza locale 2019.

Vengono pertanto confermati:

- il riconoscimento del 50% della quota interessi della rate di ammortamento dei mutui inerente l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni condivisa nell'ambito del Protocollo 2015
- il riconoscimento del trasferimento compensativo del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sul consumo di energia elettrica;
- il consolidamento delle risorse per gli oneri relativi al rinnovo del contratto del personale
- l'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla manovra IMIS riferita alle abitazioni principali;
- l'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esonazione dei fabbricati appartenenti agli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14/2014;
- l'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1 commi 21 e seguenti della L. n. 208/2015;
- il trasferimento compensativo minor gettito IMIS categorie D1-D7-D8-D10 e strumentali attività agricola

#### **Fondo investimenti minori**

La quota dell'ex fondo per gli investimenti minori spettante al Comune di Novaledo ammonta ad € 128.315, 06 (quota 2007) alla quale va decurtato l'importo somma da recuperate per estinzione anticipata dei mutui di cui alla deliberazione della GP 1035/2016 ammontante ad € 5.610,73 e quindi ad € 122.704,33. Con il protocollo 2018 era stato confermato il limite del 40% di utilizzo in parte corrente del l'ex FIM. I comuni che versano in condizioni di disagio finanziario possono utilizzare in parte corrente l'intera quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria a garantire l'equilibrio di parte corrente. Trovandosi il Comune di Novaledo in quest'ultimo caso anche per sopprimere alle continue decurtazioni avvenute negli ultimi anni nei vari Protocolli d'Intesa sulla Finanza Locale sul Fondo Perequativo per il 2019 si è previsto l'utilizzo dell'intera quota ex FIM per i finanziamenti della spesa corrente.

#### **Canoni aggiuntivi grandi derivazioni**

I sovraccanoni grandi derivazioni idriche costituiscono un fondo di natura pluriennale assimilabile al fondo per gli investimenti programmati dei comuni di cui all'art. 11 L.P. 26/93 ma possono essere destinati alle spese di cui all'art. 14 del protocollo d'intesa 2011. La somma spettante al Comune di Novaledo per gli anni 2019-2020 e 2021 ammonta ad € 18.450,00 per il 2019 ed € 17.197,00 per gli anni 2020 e 2021 ed è stata utilizzata per finanziare l'intervento 19.

#### **Le entrate per trasferimenti correnti**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto 1	2017 Rendiconto 2	2018 Stanziamento 3	2019 Previsioni 4	2020 Previsioni 5	2021 Previsioni 6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	380.567,58	433.877,50	415.107,00	396.107,00	396.107,00	-4,326 %
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	380.567,58	433.877,50	415.107,00	396.107,00	396.107,00	-4,326 %

### 3.3) Entrate extratributarie

Rientrano in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici.* I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- *Interessi attivi.* Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- *Gestione dei beni.* Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale.

La politica tariffaria del Comune, in conformità agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, rimane ispirata all'obiettivo della copertura integrale del costo del servizio.

Il sistema tariffario di riferimento per i servizi di acquedotto e fognatura rimane quello previsto con le deliberazioni della Giunta provinciale 2436 e 2437 del 09.11.2007.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 40 di data 17.11.2015 ha revocato, con decorrenza 01.01.2016, la gestione in economia del Servizio idrico Integrato comunale, affidando contestualmente gli stessi alla STET S.p.A. di Pergine Valsugana, ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazioni, di personale e di servizi pubblici).

A far data dal 01.01.2016 pertanto il servizio idrico integrato è gestito da STET SPA, i costi gravano interamente su STET che provvederà al loro rilevamento ed imputazione allo specifico centro di costo secondo criteri di contabilità industriale e verranno coperti attraverso l'incontro diretto dei canoni versati dai contribuiti fruitori.

Rimane di competenza della Giunta Comunale approvare le tariffe in base al piano finanziario predisposto da STET.

Il servizio di depurazione è gestito dalla Provincia. Il comune riscuote la tariffa e la versa poi alla Provincia.

#### Proventi dalla gestione dei beni

Alla fine di ottobre 2018 si è verificato un evento meteorologico calamitoso, durante il quale il forte vento ha provocato rilevanti danni al patrimonio forestale stradicando piante per presunti 5.000 mc. Si è quindi provveduto a vendere il legname abbattuto alla Ditta Eurolegnami con sede in Novaledo al prezzo di € 20,00 + IVA la mc senza tarizzo per un totale di € 122.000,00. Il contratto stipulato con la Ditta Eurolegnami prevede che la lavorazione del legname schiantato avvenga in 18 mesi dalla stipula del contratto quindi entro il mese di agosto 2020. Il ricavato della vendita è pertanto accertato in bilancio per 61.000,00 nel 2019 e per € 61.000,00 nel 2020.

#### Le entrate extratributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto 1	2017 Rendiconto 2	2018 Stanziamento 3	2019 Previsioni 4	2020 Previsioni 5	2021 Previsioni 6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	175.874,14	190.093,00	202.737,00	199.689,00	171.689,00	6,651 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	122,68	1.260,00	400,00	400,00	400,00	-68,253 %
Interessi attivi	0,00	5,13	100,00	100,00	100,00	100,00	0,000 %
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,000 %
Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	21.255,17	17.680,00	32.228,00	32.228,00	32.228,00	82,285 %
<b>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>197.257,12</b>	<b>209.433,00</b>	<b>235.765,00</b>	<b>232.717,00</b>	<b>204.717,00</b>	<b>12,572 %</b>

### 3.4) Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

-*Trasferimenti in conto capitale*. Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;

-*Alienazioni immobiliari*. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione;

-*Alienazione di beni o servizi non immobiliari*. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;

-*Cessione diritti superficiali e Concessione di diritti patrimoniali*. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie o concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria).

- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione)*. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate

### Le entrate conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto 1	2017 Rendiconto 2	2018 Stanziamento 3	2019 Previsioni 4	2020 Previsioni 5	2021 Previsioni 6	
Contributi agli investimenti	0,00	74.787,05	1.212.604,34	1.310.766,91	17.197,00	17.197,00	8,095 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	18.600,00	2.560,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	485,937 %
Altre entrate in conto capitale	0,00	148.920,07	27.095,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	-44,639 %
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	242.307,12	1.242.259,34	1.340.766,91	27.197,00	27.197,00	7,929 %

### 3.5) Entrate per riduzione attività finanziarie

#### Le entrate per riduzione di attività finanziarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto 1	2017 Rendiconto 2	2018 Stanziamiento 3	2019 Previsioni 4	2020 Previsioni 5	2021 Previsioni 6	
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
<b>TOTALE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>

### 3.6) Entrate per accensione di prestiti

Non è prevista l'assunzione di nuovi mutui

#### Le entrate per accensione di prestiti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto 1	2017 Rendiconto 2	2018 Stanziamiento 3	2019 Previsioni 4	2020 Previsioni 5	2021 Previsioni 6	
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %

### 3.7) Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

#### **Le entrate per anticipazioni da istituto tesoriere**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto 1	2017 Rendiconto 2	2018 Stanziamto 3	2019 Previsioni 4	2020 Previsioni 5	2021 Previsioni 6	
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000 %

### 3.8) Entrate per conto terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economica, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

#### **Le entrate per conto terzi e partite di giro**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto 1	2017 Rendiconto 2	2018 Stanziamiento 3	2019 Previsioni 4	2020 Previsioni 5	2021 Previsioni 6	
Entrate per partite di giro	0,00	98.409,54	142.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	14,035 %
Entrate per conto terzi	0,00	89.712,96	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,000 %
<b>TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.122,50</b>	<b>377.500,00</b>	<b>397.500,00</b>	<b>397.500,00</b>	<b>397.500,00</b>	<b>5,298 %</b>

### **3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

### **Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle entrate**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto 1	2017 Rendiconto 2	2018 Stanziam. 3	2019 Previsioni 4	2020 Previsioni 5	2021 Previsioni 6	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	13.099,66	31.712,72	47.439,40	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE	180.037,75	51.911,01	171.575,60	259.628,76	0,00	0,00	51,320 %
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE	<b>193.137,41</b>	<b>83.623,73</b>	<b>219.015,00</b>	<b>259.628,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,543 %</b>

**4) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO**

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione.

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur prevenendo, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immodificabili.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

**Trend storico delle spese**

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto 1	2017 Rendiconto 2	2018 Stanziamiento 3	2019 Previsioni 4	2020 Previsioni 5	2021 Previsioni 6	
Disavanzo di amministrazione		0,00					7
Titolo 1 - Spese correnti		884.181,47	1.110.299,90	1.068.011,00	1.038.441,00	1.016.710,00	0,000 %
Titolo 2 - Spese in conto capitale		291.520,35	1.578.637,94	1.581.945,67	16.269,00	10.000,00	-3,808 %
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,209 %
Titolo 4 - Rimborsi di prestiti		41.729,81	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	0,000 %
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000 %
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro		188.122,50	377.500,00	397.500,00	397.500,00	397.500,00	5,298 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.554,13</b>	<b>3.272.048,84</b>	<b>3.253.067,67</b>	<b>1.657.821,00</b>	<b>1.629.821,00</b>	<b>-0,560 %</b>

#### 4.1) Spese correnti

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione.

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti imm modificabili.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Tattamenti fissi e continuativi (personale).* Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;

- *Rinnovi contrattuali (personale).* La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;

- *Tattamento accessorio (personale).* Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;

- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi).* Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;

- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi).* Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;

- *Aggi sui ruoli (beni e servizi).* È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;

- *Gettoni di presenza (beni e servizi).* Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;

- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi).* Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;

- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti).* Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e

le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;

- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputare all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;

### FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La *dimensione iniziale* del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporrà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione. In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;

-calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generare, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali. In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi (ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio). La parte più rilevante del fondo deriva da

vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni in particolare dalla vendita del legname. Non sono stati considerati per l'accantonamento al fondo le seguenti poste: i proventi degli affitti Malga Broi, in quanto vengono pagati anticipatamente e prima della consegna delle chiavi

La legge 27.12.2017, n. 205 ha introdotto un'ulteriore gradualità alla misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del FCDE. Con tale modifica gli enti trentini che applicano i termini delle disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 con un anno di posticipo, possono stanziare nel bilancio previsionale una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il FCDE: nel 2018 per almeno il 70%, nel 2019 pari almeno al 75% e nel 2020 pari almeno al 85%.

Per il 2018 si è accantonata la percentuale del 100% scegliendo il metodo di calcolo de " media semplice.

### Le spese correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto 1	2017 Rendiconto 2	2018 Stanziamto 3	2019 Previsioni 4	2020 Previsioni 5	2021 Previsioni 6	
Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	321.136,51	362.251,70	363.910,00	350.210,00	349.710,00	0,457 %
Acquisto di beni e servizi	0,00	34.292,13	37.600,00	39.150,00	39.950,00	39.950,00	4,122 %
Trasferimenti correnti	0,00	368.670,16	492.939,20	469.597,00	456.087,00	456.087,00	-4,735 %
Interessi passivi	0,00	99.806,62	101.285,00	121.445,00	119.045,00	119.045,00	19,904 %
Altre spese correnti	0,00	1.515,46	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	200,000 %
TOTALE SPESE CORENTI	0,00	58.760,59	115.724,00	72.409,00	71.649,00	50.418,00	-37,429 %
	0,00	884.191,47	1.110.299,90	1.068.011,00	1.038.441,00	1.016.710,00	-3,808 %

4.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilità corrente

ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE

Codice Bilancio	Descrizione	Anno	Stanziamiento	Accantonamento		Metodo
				minimo dell'ente	effettivo dell'ente	
1.01.01.06.002	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	2019		100,00%	100,00%	
		2020		100,00%	100,00%	
		2021		100,00%	100,00%	
		2019	2.000,00	0,00	0,00	A
		2020	2.000,00	0,00	0,00	
		2021	2.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.08.002	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	2019		0,00	0,00	
		2020		0,00	0,00	
		2021		0,00	0,00	
		2019	1.000,00	0,00	0,00	A
		2020	1.000,00	0,00	0,00	
		2021	1.000,00	0,00	0,00	
3.02.02.01.004	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2019		0,00	0,00	
		2020		0,00	0,00	
		2021		0,00	0,00	
		2019	300,00	0,00	0,00	A
		2020	300,00	0,00	0,00	
		2021	300,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2019		1.971,00	1.971,00	
		2020		1.971,00	1.971,00	
		2021		1.971,00	1.971,00	
		2019	18.000,00	1.971,00	1.971,00	A
		2020	18.000,00	1.971,00	1.971,00	
		2021	18.000,00	1.971,00	1.971,00	
3.01.03.02.002	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	2019		4.781,00	4.781,00	
		2020		4.781,00	4.781,00	
		2021		4.781,00	4.781,00	
		2019	15.000,00	4.781,00	4.781,00	A
		2020	15.000,00	4.781,00	4.781,00	
		2021	15.000,00	4.781,00	4.781,00	
3.01.03.02.002	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI - DISPENSARIO FARMACEUTICO	2019		2.196,00	2.196,00	
		2020		2.196,00	2.196,00	
		2021		2.196,00	2.196,00	
		2019	2.196,00	2.196,00	2.196,00	A
		2020	2.196,00	2.196,00	2.196,00	
		2021	2.196,00	2.196,00	2.196,00	
3.01.03.02.001	CANONE LOCAZIONE RIFUGIO E MALGA MASI	2019		583,45	583,45	
		2020		583,45	583,45	
		2021		583,45	583,45	
		2019	3.500,00	583,45	583,45	A
		2020	3.500,00	583,45	583,45	
		2021	3.500,00	583,45	583,45	
3.01.01.01.003	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA	2019		0,00	0,00	
		2020		0,00	0,00	
		2021		0,00	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	A
		2020	0,00	0,00	0,00	
		2021	0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.003	RECUPERO SPESE TAGLIO ED ESOSCO LEGNA ARDERE - RILEVANTE IVA	2019		0,00	0,00	
		2020		0,00	0,00	
		2021		0,00	0,00	
		2019	25.000,00	0,00	0,00	A
		2020	25.000,00	0,00	0,00	
		2021	25.000,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.002	COSAP PERMANENTE	2019		0,00	0,00	
		2020		0,00	0,00	
		2021		0,00	0,00	
		2019	5.000,00	0,00	0,00	A
		2020	5.000,00	0,00	0,00	
		2021	5.000,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	RIMBORSO SPESE SERVIZI CIMITERIALI	2019		0,00	0,00	
		2020		0,00	0,00	
		2021		0,00	0,00	
		2019	5.000,00	0,00	0,00	A
		2020	5.000,00	0,00	0,00	
		2021	5.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE</b>		<b>2019</b>	<b>76.996,00</b>	<b>9.531,45</b>	<b>9.531,45</b>	
		<b>2020</b>	<b>76.996,00</b>	<b>9.531,45</b>	<b>9.531,45</b>	
		<b>2021</b>	<b>76.996,00</b>	<b>9.531,45</b>	<b>9.531,45</b>	

#### 4.2) Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera.* La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;
- *Grado di copertura.* Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (cronoprogramma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- *Criterio d'imputazione.* Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella proclamata dagli enti pubblici concedenti
- *Adeguamento del cronoprogramma.* L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;

#### Le spese conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto 1	2017 Rendiconto 2	2018 Stanziamento 3	2019 Previsioni 4	2020 Previsioni 5	2021 Previsioni 6	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Contributi agli investimenti	0,00	278.332,43	1.564.077,94	1.572.456,67	11.269,00	5.000,00	0,535 %
Altre spese in conto capitale	0,00	11.937,27	14.060,00	1.489,00	0,00	0,00	-89,409 %
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	0,00	1.250,65	1.578.637,94	8.000,00	5.000,00	5.000,00	1.500,000 %
		291.520,35		1.581.945,67	16.269,00	10.000,00	0,209 %



#### 4.4) Spese per rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso e altre forme di indebitamento (Macro.404/U).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si segnala che:

- **Quota capitale.** Si tratta della restituzione dell'importo originario e del concesso secondo le previsioni indicate dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;

- **Quota interessi.** È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

Nel corso del 2015, la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'art. articolo 1, comma 413 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell'art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), per ridurre il debito del settore pubblico provinciale ha anticipato ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui.

Diversamente dalle istruzioni fornite in passato, il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota n. 130562 del 2 marzo 2018, fornisce nuove indicazioni in ordine alla modalità di contabilizzazione, sul bilancio di previsione 2018- 2020 e successivi, del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui, a partire dall'esercizio 2018.

In particolare dovranno essere previste, a partire dall'esercizio finanziario 2018, le seguenti iscrizioni a bilancio:

- **PARTI ENTRATE:** stanziamento dell'ammontare del trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori al lordo della quota annuale di recupero definita dalla delibera n. 103512016 (l'entrata corrispondente al rimborso della quota annuale di recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui è contabilizzata al Titolo II delle Entrate, voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.02.000 (ex Firm);

- **PARTI SPESA:** stanziamento della quota annuale di recupero, nella Missione 50 "Debito pubblico", Programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo IV della Spesa "Rimborso prestiti", alla voce del piano dei conti integrato "Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni locali" (U.4.03.01.02.000).

In termini di cassa, il rimborso della quota annuale potrà avvenire disponendo la regolazione contabile a carico dei fondi impegnati alla voce "Rimborso prestiti" per l'ammontare della quota di recupero, da conteggiare a favore del capitolo di entrata relativo al trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori.

La spesa per rimborso prestiti si riferisce unicamente alla restituzione alla PAT delle somme erogate per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui e ammonta ad € 5.611,00 per gli anni 2019-2021.

#### Le spese per rimborso prestiti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto 1	2017 Rendiconto 2	2018 Stanziamento 3	2019 Previsioni 4	2020 Previsioni 5	2021 Previsioni 6	
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	0,00	41.729,81	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	0,000 %

#### 4.5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio. Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

#### **Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto 1	2017 Rendiconto 2	2018 Stanziamiento 3	2019 Previsioni 4	2020 Previsioni 5	2021 Previsioni 6	
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000 %
TOTALE SPESE PER CHIUSURA ANTICIPAZIONI ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000 %

#### 4.6) Spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state rieviste a pareggio con le relative entrate.

##### Le spese per conto terzi e partite di giro

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto 1	2017 Rendiconto 2	2018 Stanziamiento 3	2019 Previsioni 4	2020 Previsioni 5	2021 Previsioni 6	
Uscite per partite di giro	0,00	150.863,47	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	0,000 %
Uscite per conto terzi	0,00	37.259,03	85.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	23,529 %
<b>TOTALE SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.122,50</b>	<b>377.500,00</b>	<b>397.500,00</b>	<b>397.500,00</b>	<b>397.500,00</b>	<b>5,298 %</b>

## **5) ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI**

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime, ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare: le spese per il recupero dell'evasione tributaria e molte altre spese che, per loro natura, sono non indispensabili e comunque rinunciabili

### **ENTRATE non ricorrenti**

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
2.01.01.02.001	SALDO CONTRIBUTO PAT SCUOLA INFANZIA A.S. PREGRESSI - UNA TANTUM	19.000,00	0,00	0,00
3.01.01.01.999	proventi vendita legname - schianti evento calamitoso ottobre 2018 - UNA TANTUM	11.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI	30.000,00	0,00	0,00

**SPESE non ricorrenti**

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01 02-1 03 02 99 999	INCARICO RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - UNA TANTUM	5.000,00	0,00	0,00
01 03-1 03 02 19 000	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO - UNA TANTUM	1.500,00	0,00	0,00
01 07-1 01 01 01 002	TFR PERSONALE ANAGRAFE - una tantum	7.000,00	0,00	0,00
01 11-1 03 02 19 002	AVVIAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE PER UTILIZZO NUOVI PROGRAMMI INFORMATICI - UNA TANTUM	1.500,00	0,00	0,00
10 05-1 01 01 01 002	TFR - OPERAIO - una tantum	10.000,00	0,00	0,00
11 01-1 04 02 05 999	CONTRIBUTO AI VV.FF. - UNA TANTUM	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE NON RICORRENTI	30.000,00	0,00	0,00

## **6) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

## **L'ENTE NON HA RILASCIATO GARANZIE FIDEIUSSORIE**

**7) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari, derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

**L'ENTE NON HA STIPULATO CONTRATTI DI FINANZIAMENTO XHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA**

**10) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.**

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla tabella più sotto riportata.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimenti ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.;

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

## 10.1) Risultato di amministrazione presunto

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)\***

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	704.910,18
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	219.015,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	1.670.208,80
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	1.757.991,28
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2019</b>	<b>836.142,70</b>
+/-	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 <sup>(1)</sup>	259.628,76
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 <sup>(2)</sup></b>	<b>576.513,94</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 <sup>(4)</sup>	107.962,64
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	10.000,00
	Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	0,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>117.962,64</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
	<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
	<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>458.551,30</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>		
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>		

<b>Utilizzo quota vincolata</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

(\*) Indicare gli anni di riferimento.

- (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 201.
- (2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
- (3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- (4) Indicare l'importo dei fondi crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 201, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 201. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 è approvato nel corso dell'esercizio 201, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2018.
- (5) Indicare l'importo del fondo 2018 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 201, incrementato dell'importo relativo al fondo 2018 stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 201. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 201 è approvato nel corso dell'esercizio 201, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2018 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 201.
- (6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 201 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

**11) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO**

Per quanto riguarda i contenuti della nota integrativa di cui all'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 relativi ai punti lettera h) punto 8) della presente: ELENCO ORGANISMI STRUMENTALI e lettera i) punto 9 della presente, ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE con l'indicazione della relativa quota percentuale si rinvia a quanto specificato nel documento unico di programmazione 2019-2021.